



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Radicondoli (SI)
ARPAT – Settore VIA /VAS
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: [GEA: 5187] D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di valutazione preliminare per l'intervento di sostituzione del box contenente i quadri elettrici e di automazione e la modifica alle vie cavi esistenti, connesse con l'impiantistica di boccapozzo, sulla postazione di perforazione Sesta_6bis, nel Comune di Radicondoli (SI). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di valutazione circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 28/02/2025, protocollo regionale n. 0139778, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

La centrale geotermica in oggetto ricade alla lettera v) dell'allegato III alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

L'impianto in oggetto non è mai stato sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La concessione di coltivazione "Travale", interessante le province di Pisa, Siena e Grosseto, è stata conferita con D.M. del 30/12/1994 alla società Enel S.p.a. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.).

L'impianto è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

La postazione con pozzi geotermici denominata Sesta_6bis è esistente ed in esercizio; è situata nel Comune di Radicondoli (SI); fornisce vapore alle centrali geotermiche ai fini della produzione elettrica.

Progetto di modifica previsto

Il progetto in oggetto prevede la sostituzione del box esistente, contenente i quadri elettrici e di automazione, dopo circa trenta anni di servizio, al fine di migliorare le performance di affidabilità e sicurezza.



Con l'obiettivo di ridurre i tempi di fuori servizio dell'impianto elettrico di alimentazione ed automazione è stato deciso di sostituire il box e di adeguare gli impianti elettrici, prevedendo quanto segue:

- 1) Installare il nuovo box in posizione diversa rispetto a quello da sostituire;
- 2) Realizzare vie cavo completamente nuove.

In questo modo è possibile continuare ad esercire l'impianto esistente durante tutto il periodo di approntamento delle nuove opere. Solo al momento in cui l'impianto nuovo sarà completamente realizzato, sarà eseguita la commutazione di connessione tra il vecchio ed il nuovo impianto.

Nel dettaglio, sulla postazione sono previste le seguenti attività:

- a) Scavo di dimensioni orientative 8 m x 3.5 m x 0.20 m destinato ad accogliere la platea di appoggio del nuovo box ospitante i quadri elettrici e di automazione;
- b) Getto della soletta in c.a. di cui al punto precedente;
- c) Scavi a sezione obbligata di dimensioni 0.50 m x 1.00 m destinati ad ospitare i cavidotti realizzati mediante la posa di una o più tubazioni in PEAD corrugato di diametro 120 – 160 mm;
- d) Realizzazione del letto di posa dei cavidotti mediante la stesura di uno strato di 10 cm di sabbia o sabbione di cava;
- e) Posa dei cavidotti di cui al punto precedente;
- f) Rinfiacco e ricopertura, al di sopra dei cavidotti per un ulteriore strato di 10 cm di sabbia o sabbione di cava;
- g) Riempimento dello scavo mediante riutilizzo del materiale precedentemente scavato. Il materiale di scavo eccedente verrà conferito a discarica;
- h) Posa dei cavi elettrici all'interno dei cavidotti tra il nuovo box ospitante i quadri elettrici di alimentazione ed automazione e le varie utenze o strumentazioni di controllo/automazione;
- i) Disconnessione e rimozione del vecchio sistema di alimentazione ed automazione;
- j) Connessione finale ed avviamento del nuovo sistema di alimentazione ed automazione.

Gli interventi previsti ricadono per la quasi totalità all'interno della recinzione perimetrale della postazione.

Gli interventi di modifica descritti si svilupperanno con una sequenza ed una tempistica adeguate alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 6 mesi.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell' all. IV al medesimo decreto.

- Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che l'intervento in oggetto non altera le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto l'intervento è mirato all'incremento di affidabilità dei sistemi di alimentazione e controllo dell'impiantistica geotermica presente sulla postazione, garantendone un esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza.

Gli interventi di progetto non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che l'intervento non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento è previsto per la quasi totalità all'interno della recinzione della postazione esistente .



Con riferimento alla lettera c), viene specificato che l'intervento non determina un cambiamento della tecnologia in uso e il processo di funzionamento dell'impianto rimane inalterato, in quanto ha lo scopo di migliorare la qualità e l'affidabilità nel tempo ed a incrementare la sicurezza per il personale di esercizio e manutenzione dell'impiantistica di alimentazione elettrica ed automazione esistente.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'intervento non determina un incremento di dimensione dell'impianto, in quanto l'intervento insiste per la quasi totalità sulla postazione esistente.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che l'intervento non determina un incremento dei fattori di impatto: infatti non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico art.142 comma 1 lett. g) d.lgs.42/2004: "*territori coperti da foreste e da boschi*", limitatamente alle aree adiacenti alla postazione di perforazione Sesta_6bis;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo alla sostituzione del box contenente i quadri elettrici e di automazione e la modifica alle vie cavi esistenti connesse con l'impiantistica di boccapozzo sulla postazione di perforazione Sesta_6bis; è finalizzato al mantenimento in efficienza delle esistenti attività di coltivazione geotermica;

considerato che il progetto non comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;



- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica è finalizzata a migliorare le performance di affidabilità e sicurezza del box e degli impianti elettrici;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale” redatte da ARPAT (gennaio 2018);
- privilegiare l'invio dei rifiuti, prodotti durante le attività previste, a recupero anziché a smaltimento;
- adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.
- fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle linee guida SNPA 22/2019.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare, con particolare riferimento alla gestione di materiali pericolosi, quali manufatti contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti; in caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- le misure per la gestione delle AMD, di cui al regolamento adottato con d.p.g.r. 46R/2008, art. 40-ter.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione mineraria “Travale”, come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Claudia De Lucia tel. 055 4382766, email: claudia.delucia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

cdl/lg

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini